

ALLEGATO C) ALLA DETERMINAZIONE N. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI A PERSONE IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA CHE NECESSITANO DI UN SUPPORTO ALIMENTARE
(PER IL PERIODO DI 24 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ULTERIORI 6 MESI).**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2020, con la presente scrittura privata,

il **Comune di Carrara** (MS) (di seguito solo Comune), con sede in Piazza 2 Giugno, codice fiscale e partita IVA 00079450458, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi, Dott.ssa Paola Micheletti, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da provvedimento sindacale prot. n. 92156 del 30/12/2019)

E

l'Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro denominato _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, cod. fisc. _____, nella persona del legale rappresentate Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____, CF _____, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

PREMESSO CHE:

- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, costituiscono la finalità perseguita dalla L. n. 104/1992 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e smi;

- ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi e prestazioni destinate a superare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;
- le competenze in materia socio-assistenziale sono attribuite agli Enti Locali, attraverso le funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal medesimo D.Lgs. 112/98 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997*;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e s.m.i, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- ai sensi della L. n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", lo Stato Italiano ha rimodulato l'intero sistema di Servizio Sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni ed Enti Locali;
- il DPCM 30 marzo 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n.328*";
- la Deliberazione C.R. 31 ottobre 2001, n.199 "*Approvazione direttive transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona*";
- la Legge Regionale del 24 febbraio 2005 n. 41 e s.m.i "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" e s.m.i., individua la titolarità dei Comuni in tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché della gestione dell'erogazione dei medesimi;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell'art. 142novies della L. r. 40/2005, sino all'entrata in vigore del piano di cui agli articoli 18 e 19 della L. r.40/2005, attuativo del PRS 2016 – 2020;
- la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 22 del 21/01/2019 con cui la Giunta regionale approva la proposta concernente il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018–2020 per la successiva adozione da parte del Consiglio regionale, e che riconosce l'importanza del "ruolo del Terzo settore, che ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è partner e co-protagonista del sistema pubblico, spesso antenna sensibile nell'intercettare nuovi bisogni sociosanitari e frequentemente impegnato nell'offrire porte d'ingresso ai servizi";
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 14 marzo 2017;
- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "*Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106*" di riordino e revisione della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, avente a finalità ed oggetto il sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;
- l'art. 2 del D.lgs. 117/2017 riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

- l’art. 5 comma 1 lett. a) del medesimo codice del Terzo Settore, che tra le attività di interesse generale riconosce “*gli interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 28 e smi, e gli interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e smi*”;
- l’art. 56 del medesimo Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “*Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*”;
- l’art. 62, comma 4 “*Contributi alle associazioni*” dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del 05/03/2012 promuove la gestione di servizi in collaborazione con le associazioni inserite nell’apposito Albo regionale;
- il Regolamento comunale in materia di sovvenzioni e contributi;

ATTESO che con la fine del *lockdown* disposto in fase emergenziale da covid-19 con decreto del presidente del consiglio dei ministri l’11 marzo 2020, e provvedimenti successivi, si rende necessario garantire la ripresa od assicurare la prosecuzione di alcuni servizi o attività con valenza sociale, così come individuate con Delibera di Giunta comunale n. 121 del 09/06/2020 che qui si intende integralmente richiamata;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- a) l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
- c) dimostrazione di “*adeguata attitudine*” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “*concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione*”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- d) il rispetto delle quote di cui agli artt. 33 e 36 del D.Lgs 117/2017;
- e) il rispetto dell’art. 16 D.Lgs 117/2017 nei confronti dei dipendenti;

DATO ATTO che tali requisiti sono stati dichiarati con autocertificazione valida a tutti gli effetti di legge allegata alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa ed ivi allegata agli atti dell’ufficio;

PREMESSO, INFINE, CHE:

- il comma 1 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la Convenzione “*mediante procedure comparative riservate alle medesime*” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.carrara.ms.gov.it in “Amministrazione Trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all’art. 3 della presente;
- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____
- l’Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;
- lo schema della presente è stato approvato con propria determinazione n. _____.

Tanto richiamato e premesso,
Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – RICHIAMI E PREMESSE

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del D. Lgs. 117/2017 e smi. “Codice del Terzo Settore”, previa procedura comparativa il Comune di Carrara si avvale dell’attività dell’Ente del Terzo Settore per il servizio o intervento finalizzati a svolgere attività di distribuzione degli alimenti a persone in difficoltà socio-economica che necessitano di un supporto alimentare, descritta al successivo art. 3 (di seguito denominata, per brevità, “servizio”).

Articolo 3 – SERVIZIO

Il servizio è finalizzato ad interventi e attività di distribuzione degli alimenti a persone in difficoltà socio-economica che necessitano di un supporto alimentare, così come segue:

- servizio di distribuzione alimentare almeno 2 volte la settimana;
- servizio da erogare a tutti i cittadini in stato di bisogno;
- servizio da erogare altresì a tutti i cittadini segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Carrara secondo le necessità e le indicazioni dello stesso;

Le attività oggetto della presente Convenzione, saranno integrate dalle ulteriori indicazioni in sede di co-progettazione e dalle attività offerte nel progetto, fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa e delle linee guida emanate in materia di emergenza sanitaria da covid-19 a livello nazionale e regionale.

Articolo 4 – DURATA

Il servizio avrà la durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, dal **01/07/2020** al **01/07/2022** con possibilità di proroga per ulteriori n. 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni, previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti. Qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di proroga la Convenzione si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta delle parti.

Articolo 5 – IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo del servizio è stabilito in **Euro 10.000,00 annui (Iva esente)**, per il totale di Euro 20.000,00 per la durata complessiva dell'affidamento corrispondente a n. 24 (ventiquattro) mesi, salvo ulteriore proroga di n. 6 (sei) mesi, da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017;

Articolo 6 – RIMBORSO SPESE

“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice). L'articolo 56, comma 2, del Codice stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il Comune, a fronte dello svolgimento del servizio di trasporto in ambito socio-assistenziale in questione, corrisponderà un rimborso economico delle spese sostenute “... *nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione*” come statuito all'articolo 56, comma 4. Saranno comunque ammesse nella percentuale d'uso dei mezzi e di utilizzazione del personale, le seguenti spese:

- Bollo ed RCA 50%;
- pulizia e carburante 100% impiegata per il servizio;

Spese per il personale:

- per il personale volontario ed a diverso titolo impiegato nel servizio, 100% secondo quanto previsto all'art. 17 commi 3 e 4 D.Lgs. 117/2017;
- per il personale dipendente, in numero non superiore al 50% del numero dei volontari (dimostrabile attraverso libretti di servizio) secondo quanto prescritto agli artt. 33 comma 1 e 36 comma 1 D.Lgs. 117/2017;

Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto:

- se inerenti esclusivamente al servizio (compresa la manutenzione del mezzo) 100%;
- se quota parte 20%.

E' esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Articolo 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

L'Associazione effettua il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione.

L'Associazione è tenuta a garantire la continuità del servizio in ogni tempo. Non è ammessa la sospensione anche temporanea, ad eccezione di quanto prescritto dall'art. 1218 del codice civile.

L'Associazione risponde del comportamento dei dipendenti o volontari sia per l'esecuzione del servizio, che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Essa è pertanto unica

esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Carrara, ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra garanzia di capacità, professionalità e non risulti idoneo.

L'Associazione ed il proprio personale sono tenuti, inoltre, al rigoroso rispetto del Regolamento sulla privacy (regolamento generale sulla protezione dei dati, 27-4-2016 n. 2016/679/UE recepito con D. Lgs. 101/2018) soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Articolo 8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da:

_____ Agenzia di _____
_____, numero _____ in data ____
_____, scadenza _____;
e da:

_____ Agenzia di _____
_____, numero _____ in data ____
_____, scadenza _____;

Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle Convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte connessa al servizio, sono a carico dell'Amministrazione Comunale e sono compresi tra le spese rendicontabili citate all'articolo 6, fermo restando che la stipulazione debitamente esibita, rimane a carico dell'Associazione.

Articolo 9 – CONTROLLI

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

Articolo 10 - PENALI

L'Associazione, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:

- € 150,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;
- € 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività servizio.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l'Associazione ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

Articolo 11 – RISOLUZIONE

Previa contestazione scritta all'Associazione ed esame delle controdeduzioni fornite dalla medesima nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione della Convenzione. per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
- qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, successivamente ai controlli effettuati, gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza disparità di trattamento e riservatezza;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

Articolo 12 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

Si fa espresso divieto di ogni forma di subaffidamento, anche parziale, ad altri soggetti della gestione assunta senza previa autorizzazione esplicita dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del rapporto, salvo maggiori danni accertati.

Articolo 13 – CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o cattiva esecuzione della presente convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria e per competenza al Tribunale di Massa.

Articolo 14 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente Convenzione sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art.6 del DPR 131/1986).

Articolo 15 – RINVIO DINAMICO E CLAUSOLE

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Per il Comune
Il Dirigente del Settore

Per l'Associazione
Il legale rappresentante